

Origine

Rischi per gli importatori in caso di preferenze tariffali

Attualmente la Svizzera dispone di 30 accordi di libero scambio conclusi con 69 Stati. Inoltre essa concede agevolazioni tariffali ai Paesi in via di sviluppo. In questo modo le imprese possono importare in Svizzera gran parte delle merci originarie di questi Paesi beneficiando di preferenze (franchigia di dazio o aliquota ridotta). A tal fine esse necessitano di una prova dell'origine valida. Lo scorso anno circa il 40 per cento di tutta la merce importata ha beneficiato di una preferenza tariffale. Ma il trattamento preferenziale è concesso sempre a giusto titolo? Questo è un aspetto con il quale sono confrontati sia gli uffici doganali sia la sezione Origine della DGD. Di Matthias Gfeller e Stefan Meinigg



In caso di dubbi relativi all'origine indicata, la dogana ha la possibilità di chiedere al Paese d'esportazione, nel quadro dell'assistenza amministrativa, di verificare le prove dell'origine (controllo a posteriori). Alla base di queste richieste vi sono le constatazioni fatte dagli uffici doganali nonché le valutazioni dei rischi della sezione Origine. Oltre a indizi concreti sulla merce stessa, sugli imballaggi o nei documenti di scorta, vi sono anche altri aspetti che possono dar adito a sospetti in merito all'origine. Ecco alcuni esempi:

- Un invio di giacche invernali è fatturato con un prezzo di 5 € il pezzo. Sulla prova dell'origine è indicato «UE». Tenendo conto delle regole dell'origine, ovvero dei lavori che secondo tali regole avrebbero dovuto essere effettuati nell'Unione, è impossibile che queste giacche siano originarie dell'UE a causa degli elevati prezzi di produzione ivi vigenti.
- I componenti principali di apparecchi elettronici vengono prodotti per lo più in Asia. È quindi difficile che imprese che costruiscono simili apparecchi in Europa possano adempiere le relative regole d'origine.
- Per del whisky tipicamente americano o del rum distillato a Panama vengono presentate prove dell'origine con indicazione «UE».

In quasi la metà dei casi di richiesta di assistenza amministrativa inoltrate lo scorso anno dalla sezione Origine, è emerso che la prova dell'origine era stata rilasciata a torto.

Motivi per prove dell'origine errate

Generalmente i controlli a posteriori vengono avviati solo se vi è un certo rischio nonché un relativo sospetto. Per questo motivo, la quota di prove dell'origine sbagliate è molto alta. Ciò non significa però, come spesso ritenuto, che metà delle prove dell'origine sia errata. Bisogna tenere conto del fatto che in molti casi le prove dell'origine possono essere rilasciate dagli esportatori senza un controllo concreto da parte dell'autorità. Purtroppo gli esportatori non sempre prestano sufficiente attenzione alle complesse regole d'origine. Inoltre, l'origine viene talvolta confusa con la provenienza della merce. Vi è poi il pericolo che le regole d'origine di diversi accordi di libero scambio vengano confuse tra di loro o che le regole corrette siano applicate in modo errato. Accade anche che si applichino per errore le regole d'origine non preferenziale. Purtroppo a volte le prove dell'origine vengono rilasciate intenzionalmente a torto oppure munite di una falsa autenticazione. Infine, gli importatori svizzeri fanno talvolta dipendere un'ordinazione dall'importazione esente da

dazio, e pertanto per non perdere il mandato vengono rilasciate a torto prove dell'origine.

A causa di prove dell'origine errate vengono concesse a torto preferenze tariffali. Ciò non nuoce solo alla Cassa federale ma causa anche vantaggi concorrenziali illeciti, dei quali approfittano le imprese poco serie a scapito di quelle corrette che rischiano di perdere quote di mercato o che vengono addirittura escluse dal mercato. I controlli a posteriori servono quindi anche come misura correttiva di queste distorsioni nella concorrenza.

Bisogna tenere conto del fatto che in molti casi le prove dell'origine possono essere rilasciate dagli esportatori senza un controllo concreto da parte dell'autorità.

Indicazione per gli importatori

Nel caso di merci importate con una prova dell'origine rilasciata a torto, la concessione dell'esenzione o dell'aliquota ridotta è illecita e i tributi doganali devono essere versati successivamente. Le riscossioni posticipate possono riguardare anche imposizioni risalenti al passato. Benché l'errore sia generalmente stato commesso dal fornitore all'estero e l'importatore svizzero non sia colpevole, egli è comunque responsabile



per il pagamento. Per gli importatori soggetti all'obbligo doganale è spesso difficile far valere il diritto di regresso nei confronti dell'esportatore. Essi subiscono inoltre anche altre conseguenze negative:

- La procedura di controllo a posteriori può essere estesa ad altri invii di merci uguali o simili e/o dello stesso fornitore e ciò può causare ulteriori richieste di riscossione a posteriori.
- Se la prova dell'origine rilasciata a torto è la base per altre prove dell'origine rilasciate per vendite successive, anche queste ultime prove devono essere annullate.

La dogana raccomanda pertanto agli importatori di assicurarsi contrattualmente per i casi di prove dell'origine rilasciate a torto e le relative conseguenze.